



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Roma, 24 gennaio 2024

Prot. n. 1019

E pc
Ai Comitati Regionali
Ai Consiglieri Federali

OGGETTO: adempimenti scadenti al 30 gennaio 2024

La presente a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023, della Legge n. 191 del 15 dicembre 2023, di conversione del D. L. n. 145 del 17 ottobre 2023, che ha apportato, tra l'altro, novità in materia sportiva.

In particolare si ricorda la possibilità, solo **per i direttori di gara e i soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni**¹, di effettuare le comunicazioni al centro per l'impiego o attraverso il registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche entro il 30 gennaio 2024 senza incorrere in alcuna sanzione con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo **luglio dicembre 2023**.

A regime dette comunicazioni dovranno invece essere eseguite con cadenza trimestrale **entro il 30° giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare**.

Il medesimo termine del 30 gennaio 2024 si applica anche alle comunicazioni all'interno del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio dicembre 2023 (art. 25 comma 6 quater del DLgs 36/2021).

A regime dette comunicazioni dovranno invece essere eseguite entro **10 giorni** dalla data delle singole manifestazioni/gare (le prestazioni dietro compenso svolte dal 1 gennaio 2024).

Tale obbligo per i direttori di gara e per quei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, nel settore dilettantistico **relativamente alle designazione con l'erogazione di compensi** per

¹ Il direttore di gara è un soggetto preposto a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze.

Per tali mansioni non è necessario stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ma è sufficiente che per ogni singola prestazione (quindi ogni singolo evento nel quale sia chiamato a svolgere il ruolo di direttore di gara) sia effettuale la comunicazione o designazione da parte della Federazione Sportiva o della Disciplina Sportiva Associata o dell'Ente di Promozione sportiva anche paralimpici.

Ai suddetti possono inoltre essere riconosciuti rimborsi spese forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite di € 150 mensili.

Pertanto, con riferimento al ruolo di direttore di gara, gli adempimenti sono:

- Comunicazione o designazione per la singola prestazione;
- Comunicazione al Centro Impiego cumulativamente per non più di 30 prestazioni entro il termine del 30.mo giorno successivo dalla scadenza di ogni trimestre;
- Erogazione del compenso e dell'eventuale rimborso spese documentate;
- Erogazione dell'eventuale rimborso spese forfettario, previa autocertificazione, per spese sostenute anche nel comune di residenza nei limiti di € 150 mensili.



FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

manifestazioni sportive riconosciute da parte di Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici.

Nella sostanza qualora il Comitato FIDAL **abbia corrisposto compensi** a direttori di gara e ai soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni, convocati dal **1 luglio al 31 dicembre 2023**, dovrà accedere nel RASD/Lavoro Sportivo/Designazioni e inserire i dati richiesti:

- Persona > Inserire il codice fiscale esatto della persona o in alternativa il cognome esatto e poi selezionarla dalla tendina che compare
- Datore di Lavoro > selezionare Comitato
- Comitato > selezionare il Comitato Regionale
- Attività > inserire i dati della manifestazione per la quale ha svolto la prestazione
- Data convocazione > inserire la data della convocazione
- Giornate > inserire il numero delle giornate lavorate (1,2 ecc..)
- Compenso > inserire il compenso previsto per la prestazione

In assenza di compensi non sono previsti adempimenti.

Scade al 30 gennaio, anche il termine annuale per effettuare le registrazioni di aggiornamento del Lul (libro unico del lavoro) relativamente alle co.co.co. sportive instaurate dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, ancora in corso al 30 gennaio. Pertanto, entro il 30 gennaio 2024 vanno iscritte sul Lul le co.co.co. instaurate dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e ancora in corso al 30 gennaio.

Gli uffici della Federazione rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti o supporto, fermo restando che sarà mia premura proporre uno slittamento dei termini al Dipartimento.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Alessandro Londi